



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 24/07/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2002, n. 802

Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti impiantati senza la prescritta autorizzazione e per l'applicazione, delle sanzioni in materia di potenziale vitivinicolo. Adeguamento a quanto stabilito dall'art. 64 della legge 28/12/2001, n. 448 che ha modificato l'art. 2 del Decreto Legislativo n. 260/2000.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce quanto segue.

E' noto che il Reg.(CE) n. 1493/99 relativo all'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicolo, all'art. 2, prevede che i vigneti ad uva da vino realizzati anteriormente al 1° settembre 1998, contravvenendo al divieto di impianto e reimpianto di viti senza la prescritta autorizzazione possono essere regolarizzati.

Ciò stante con i provvedimenti n. 1006/2000, n. 612/2001 e n. 1153/2001 la Giunta regionale ha emanato gli avvisi per la presentazione delle domande di regolarizzazione unitamente alle "Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti impiantati senza la prescritta autorizzazione e per l'applicazione delle sanzioni in materia di potenziale vitivinicolo".

Al fine di agevolare ed invogliare tutti i produttori alla presentazione delle suddette istanze il Parlamento italiano, con l'art. 64 della legge 21 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), ha modificato l'art. 2 del D. L.vo n. 260/2000 concernente "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. (CE) n. 1493/99 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo", disponendo la riduzione delle sanzioni minime, la data di decorrenza per l'applicazione delle sanzioni, la specificazione della tipologia di produzione dei vigneti ai quali applicare le sanzioni di cui alla lettera c) del Reg. (CE) n. 1493/99, la regolarizzazione dei vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1993 e il pagamento della spesa amministrativa per l'iscrizione di tali vigneti nell'inventario viticolo.

Successivamente i servizi della Commissione U.E. - D.G. Agricoltura - a seguito di un quesito posto dall'Agenzia di sviluppo agricolo del Friuli Venezia Giulia hanno espresso, a mezzo della lettera n. 005276 del 25/02/2002, perplessità soltanto sulla individuazione temporale di decorrenza della regolarizzazione (1993-1998). Pertanto, in attesa di eventuali atti formali giuridicamente validi che stabiliscano la precisa decorrenza, si ritiene di procedere alla regolarizzazione, in via cautelativa, degli impianti effettuati dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. CE n. 1493/99.

Sicché le Regioni non hanno potuto dare seguito all'istruttoria delle domande di regolarizzazione stante sia l'incertezza sull'applicabilità del suddetto art. 64, sia la mancata comunicazione circa la possibilità di utilizzare la quota dell'1,2% della superficie vitata per la regolarizzazione dei vigneti secondo quanto previsto all'art. 2, par. 3, lett. c) del Reg. (CE) n. 1493/99.

La questione è stata esaminata e discussa più volte in sede di riunione del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, sollecitando il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ad intervenire presso la Commissione dell'Unione Europea per ottenere il parere favorevole alla sua applicazione. Inoltre il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è stato sollecitato dalle Regioni a chiedere alla Commissione dell'Unione Europea la proroga al 31 dicembre 2002 del termine per la

regolarizzazione fissato dalla normativa comunitaria al 31 luglio 2002.

regolarizzazione) per la commercializzazione dei prodotti derivanti dai vigneti non autorizzati pervenute e protocollate presso gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura entro il 30 giugno 2002, facendo salva la definitiva concessione individuale dell'atto di deroga al favorevole completamento dell'iter istruttorio da effettuarsi entro il 31 ottobre 2002.

In attesa di ricevere precise disposizioni nazionali e comunitarie in merito a quanto sopra esposto, si ritiene necessario e si propone di diramare le seguenti direttive agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura circa l'attività di istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze di regolarizzazione.

Vigneti oggetto della regolarizzazione

Venendo meno il riferimento alla data di decorrenza per la regolarizzazione fissata dal citato art. 64 della legge 448/01 al 1° settembre 1993 si pone il problema del periodo temporale dei vigneti da regolarizzare.

La risposta va cercata nel Reg. (CE) n. 1493/99 il quale all'articolo 2, paragrafi 2 e 3 prevede che lo Stato membro può derogare al divieto di utilizzare le uve ottenute dai vigneti piantati anteriormente al 1° settembre 1998 la cui produzione, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Reg. CEE n. 822/87, poteva essere messa in circolazione soltanto se avviata alla distillazione. Ne consegue che le superfici vitate che possono beneficiare della predetta deroga non possono che essere quelle che, piantate in violazione del divieto di impianto e reimpianto di cui agli articoli 6 e 7 del Reg. CEE 822/87, per la normativa comunitaria non potevano produrre vini da commercializzare e per quella nazionale, di cui alla legge n. 460/1987, dovevano essere estirpate. La concessione della deroga quindi comporta la regolarizzazione di tali vigneti.

Ne consegue altresì che, salvo esplicite diverse disposizioni normative, sono da considerarsi regolari i vigneti impiantati o reimpiantati senza la prevista autorizzazione preventiva anteriormente al 1 aprile 1987, data di entrata in vigore del Reg CEE n. 822/87, iscritti allo schedario viticolo entro il 31 luglio 2002 attraverso la dichiarazione delle superfici vitate.

Sanzioni per i vigneti impiantati dal 1 aprile 1987 al 31 agosto 1998

Poiché, come già detto, i servizi della Commissione europea hanno espresso dubbi soltanto per la deroga temporale di decorrenza della regolarizzazione e non anche per l'entità delle sanzioni fissate dal comma 3 dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 260/2000, come modificato dalla legge n. 448/2001, si ritiene di dover applicare il suo contenuto riguardo la riduzione delle sanzioni minime. Pertanto le sanzioni da comminare per i vigneti piantati dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998 sono le seguenti:

- Se la regolarizzazione viene concessa in applicazione dell'art. 2, par. 3, lettera a) del Reg. CE n. 1493/99, cioè per il caso di reimpianto di vigneto effettuato senza la prescritta autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 258 per ogni ettaro della superficie interessata, fissata dall'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 260/2000, così come modificato dall'art. 64 della legge 448/2001.

- Se la regolarizzazione di un nuovo impianto di vigneto effettuato senza la prescritta autorizzazione è richiesta mediante l'utilizzo di un diritto di reimpianto acquisito da terzi ai sensi dell'art. 2, par. 3, lett. b) del Reg.(CE) n. 1493/99, la sanzione consiste nell'acquisto di una superficie pari al 150% della superficie del vigneto interessato alla regolarizzazione; oppure nel pagamento del prezzo che sarà fissato dall'Amministrazione Regionale per la concessione dei diritti prelevati dalla "riserva".

- Se la regolarizzazione di un nuovo impianto non autorizzato viene concessa in applicazione del caso c) dell'art. 2, par. 3 del Reg. CE n. 1493/99, sarà applicata la sanzione prevista dal succitato decreto legislativo, consistente nel pagamento di Euro 1.033 per ettaro se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola e di Euro 2.582 per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo per la produzione di vini a DOC.

- Qualora la regolarizzazione di un nuovo impianto non autorizzato venga richiesta in applicazione della lettera d) dell'art. 2, par. 3 del Reg. CE n. 1493/99 la sanzione consiste solamente nell'estirpazione di una superficie di vigneto regolare equivalente a quella irregolare. Per ottenere la regolarizzazione il richiedente dovrà impegnarsi per sé e per gli aventi causa, a procedere, entro il 31 luglio 2004, all'estirpazione di un vigneto regolare, presente nella dichiarazione delle superfici vitate, di superficie equivalente a quella da regolarizzare.

Al riguardo il produttore è tenuto a presentare una garanzia fidejussoria intestata alla Regione Puglia per un importo pari a Euro 8.000 per ogni ettaro di vigneto da estirpare, a titolo di cauzione per l'impegno assunto, con scadenza al 31 dicembre 2004.

Gli importi delle suddette sanzioni devono essere versati sul c/c postale n. 00287706 intestato a: REGIONE PUGLIA - Servizio Tesoreria gestito dal Banco di Napoli, indicando la causale del versamento "Pagamento sanzione regolarizzazione vigneti".

Utilizzazione della quota dell'1,2% della superficie vitata regionale per la regolarizzazione secondo il caso di cui alla lettera c) art. 2 par. 3 del Reg. CE 1493/99

L'AGEA nei giorni scorsi ha inoltrato alla Commissione U.E. la richiesta di autorizzazione della quota dell'1,2% della superficie vitata regionale per la regolarizzazione secondo il caso di cui alla lettera c) art. 2 par. 3 del Reg. CE 1493/99.

In attesa della decisione della Commissione che, secondo notizie informali dovrebbe essere favorevole, poiché non è possibile attendere oltre, considerati i tempi ormai troppo ristretti per procedere alla regolarizzazione avvalendosi anche del citato caso di cui alla lettera c), si dà atto che la Regione Puglia è compresa tra le regioni che hanno dimostrato il possesso di tali diritti di reimpianto e, pertanto, si è dell'avviso che possa utilizzarli, riassegnandoli ai produttori per la regolarizzazione dei nuovi impianti non autorizzati, entro il limite dell'1,2% della superficie vitata regionale.

Difatti dai dati elaborati dall'AGEA sulla base delle informazioni sull'inventario viticolo della Regione Puglia e sulle informazioni relative ai diritti di reimpianto non fatti valere risulta che la Puglia nel periodo di riferimento (1/8/1992 - 31/8/1999) ha estirpato 18.495 ettari di vigneto, di cui 13.508 con premio e 4.986 senza premio.

Dall'esame dei predetti dati si rileva altresì che, ai sensi della normativa comunitaria, possono essere riassegnati per la regolarizzazione 1.332 ettari, pari all'1,2% della superficie vitata regionale esistente alla data del 31/08/1999, che rientrano ampiamente nel limite (4.986 Ha) dell'entità dei diritti di reimpianto che la Puglia non ha fatto valere.

Tali diritti vengono così ripartiti per provincia in proporzione alle rispettive superfici vitate esistenti al 31 agosto 1999:

Provincia Sup. vitata % Ripartizione
(Ha) (Ha)

Foggia 27.100 24,86% 331,16

Bari 26.905 24,68% 328,78

Taranto 20.506 18,81% 250,58

Brindisi 19.950 18,30% 243,79

Lecce 14.540 13,34% 177,68

Puglia 109.001 100,00% 1332,00

Per la loro assegnazione ai produttori vitivinicoli sarà data priorità alle domande di regolarizzazione di minore superficie e a parità di condizioni si terrà conto della data di presentazione della domanda. Eventuali diritti non utilizzati da alcune province potranno essere riassegnati alle altre province che eventualmente ne avessero necessità

Tuttavia qualora detta quota non dovesse essere sufficiente, per la regolarizzazione di nuovi impianti si valuterà la possibilità di prelevare una quota dei diritti d'impianto dalla riserva regionale. A tal fine la quota dei "diritti di impianto nuovamente creati", di cui all'art. 6 del Reg.(CE) n. 1493/99, assegnati alla Regione Puglia, pari a 1.451 ettari, sarà riversata nella "Riserva" e con apposito provvedimento sarà fissato il corrispettivo da versare all'Amministrazione regionale per la concessione dei diritti d'impianto, nonché saranno indicate le priorità di assegnazione. Con atto dirigenziale del Settore agricoltura i suddetti diritti saranno ripartiti tra le province pugliesi sulla base della superficie vitata esistente. Eventuali diritti non utilizzati da alcune province potranno essere riassegnati alle altre province che eventualmente ne avessero necessità.

Domande di regolarizzazione

deroga), riservandosi di indicare e chiedere la documentazione necessaria a corredo della domanda non appena fossero stati disponibili tutti gli elementi normativi e regolamentari applicativi della normativa comunitaria.

Con successiva deliberazione n. 612 del 29 maggio 2001 furono emanate le "Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti impiantati senza la prescritta autorizzazione e per l'applicazione delle sanzioni in materia di potenziale vitivinicolo", ivi compresa l'elencazione della documentazione che i produttori erano tenuti ad inviare agli IPA a corredo delle domande.

Documentazione a corredo delle domande

Allo scopo di rendere più agevole l'istruttoria delle domande si riporta di seguito l'elenco dei documenti occorrenti per ciascuno dei quattro casi di regolarizzazione:

Per tutti i casi:

1. copia della dichiarazione delle superfici vitate (modello Agea o, qualora la dichiarazione non fosse ancora stampata nel predetto modello, copia della stampa in bianco prodotto dallo sportello Agea);

2. certificato catastale della superficie oggetto di regolarizzazione.

A) Nel caso in cui il conduttore intenda avvalersi dell'art. 2, par. 3, lett. a) del Reg.(CE) n. 1493/99 (realizzazione di un "reimpianto non autorizzato"), è tenuto a presentare, inoltre, la seguente documentazione:

1. la prova documentale che l'azienda è stata interessata da una estirpazione di viti per uva da vino, per una superficie almeno pari a quella da regolarizzare. (A titolo esemplificativo la prova relativa all'esistenza del vigneto oggetto di estirpazione non notificata, che il conduttore è tenuto a presentare, può essere quella indicata nell'allegato alla DGR n. 1153/2001. Qualora il conduttore non sia in grado di esibire tale prova documentale si applicano le disposizioni previste per i "nuovi impianti non autorizzati", riportate di seguito);

2. la dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/00, con la quale il conduttore dichiara l'avvenuta estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione; che per la superficie in questione non è mai stato percepito alcun premio all'estirpazione delle viti, ai sensi della specifica normativa comunitaria e che l'estirpazione di detta superficie non ha generato alcun diritto di reimpianto;

Euro 90,30), eseguito secondo le modalità di cui al paragrafo "Sanzioni per i vigneti impiantati dal 1 aprile 1987 al 31 agosto 1998".

B) Nel caso in cui il conduttore abbia realizzato nel periodo di riferimento, un "nuovo impianto non autorizzato", è tenuto inoltre a presentare la seguente documentazione, in funzione della modalità di regolarizzazione prescelta:

1. modalità di cui all'art. 2, par. 3, lett. b) del Reg.(CE) n. 1493/99:

a) copia del diritto di reimpianto posseduto o acquisito da terzi con attestazione di validità residua dello

stesso (superficie e scadenza). Il diritto deve essere pari ad almeno il 150% della superficie oggetto della richiesta di regolarizzazione. (Per inciso si precisa che il 50% dei diritti di reimpianto eccedenti la superficie da regolarizzare, sarà trasferito alla riserva regionale secondo le modalità che saranno stabilite dal provvedimento regionale che disciplinerà la gestione della predetta riserva, già istituita con DGR n. 1934 del 28/12/2000).

b) la documentazione dell'avvenuto versamento pari all'importo corrispondente a quanto previsto nel caso di attivazione della possibilità di usufruire dei diritti prelevati dalla riserva.

2. modalità di cui all'art. 2, par. 3, lett. c) del Reg.(CE) n. 1493/99:

a) la dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/00, che in relazione ai vitigni coltivati la superficie è idonea alla produzione di vini a DOC oppure esclusivamente di vini da tavola (compresi quindi gli IGT);

b) la documentazione dell'avvenuto versamento pari all'importo corrispondente a quanto indicato nel precedente paragrafo "Sanzioni per i vigneti impiantati dal 1 aprile 1987 al 31 agosto 1998".

3. modalità di cui all'art. 2, par. 3, lett. d) del Reg.(CE) n. 1493/99:

a) la dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/00, con il quale il conduttore si impegna, per sé e per gli aventi causa, ad effettuare l'estirpazione delle viti di una regolare superficie equivalente a quella da regolarizzare, presente nella dichiarazione delle superfici vitate, entro il 31 luglio 2004;

b) la garanzia fidejussoria intestata alla Regione Puglia per un importo pari a Euro 8.000 per ogni ettaro di vigneto da estirpare, a titolo di cauzione per l'impegno assunto, con scadenza al 31 dicembre 2004.

Modalità istruttorie

Nel caso in cui l'Ispettorato competente nell'istruire la domanda accerti carenze o imprecisioni nella documentazione trasmessa, può chiedere chiarimenti od integrazioni, oppure può rettificare d'ufficio la superficie da ammettere alla regolarizzazione, comunicando l'eventuale integrazione dell'importo della sanzione da versare, fissando il termine ultimo per il versamento.

A) Nel caso di un "reimpianto non autorizzato" (art. 2, par. 3, lett. a) del Reg.(CE) n. 1493/99) l'ufficio verifica che:

- il vigneto oggetto di regolarizzazione risulti nella dichiarazione delle superfici vitate o nella stampa in bianco (oppure nella banca dati informatizzata fornita dall'Agea);

- la prova documentale, esibita dal richiedente, sia attendibile e riguardi una superficie almeno pari a quella da regolarizzare;

- il versamento dell'importo sia stato effettuato secondo le modalità stabilite e la cifra sia pari a Euro 258 per ogni ettaro di superficie vitata oggetto di regolarizzazione.

B) Nel caso di un "nuovo impianto non autorizzato" l'ufficio verifica che:

- il vigneto oggetto di regolarizzazione risulti nella dichiarazione delle superfici vitate o nella stampa in bianco (oppure nella banca dati informatizzata fornita dall'Agea);

- qualora il richiedente si sia avvalso della facoltà prevista all'art. 2, par. 3, lett. b) del Reg.(CE) n. 1493/99 che:

a) la superficie del diritto sia realmente disponibile e l'atto sia ancora valido;

b) la superficie sia almeno pari al 150% della superficie oggetto della richiesta di regolarizzazione,

c) il versamento dell'importo sia stato effettuato secondo le modalità stabilite e la cifra sia pari a quella prevista nel caso di concessione di diritti prelevati dalla riserva.

- qualora il richiedente si sia avvalso della facoltà prevista all'art. 2, par. 3, Lett. c del Reg.(CE) n. 1493/99, che:

a) i vitigni, sulla base di quanto dichiarato dal conduttore, siano idonei, - esclusivamente per la produzione di vini da tavola (compresi quindi gli IGT), oppure

- per la produzione di vini a DOC;
- il versamento dell'importo sia stato effettuato secondo le modalità stabilite e la cifra sia pari a quella prevista al precedente paragrafo "Sanzioni per i vigneti impiantati dal 1 aprile 1987 al 31 agosto 1998";
- qualora il richiedente si sia avvalso della facoltà prevista all'art. 2, par. 3, Lett, d) del Reg.(CE) n. 1493/99, che:
 - a) la dichiarazione contenga tutti gli elementi previsti al precedente paragrafo "Documentazione a corredo delle domande";
 - b) la garanzia fidejussoria sia conforme e siano indicati i riferimenti catastali e le superfici rispettivamente del vigneto da regolarizzare e di quello da estirpare.

Conclusa l'istruttoria con un parere favorevole, il Dirigente responsabile dell'Ispettorato rilascia all'interessato il provvedimento di concessione della deroga, di cui all'art. 2, par. 3 del Reg.(CE) n. 1493/99.

Qualora la deroga di cui sopra non sia concessa (anche a causa dell'invio di documentazione incompleta o non idonea), il Dirigente responsabile dell'Ispettorato comunica all'interessato i motivi del diniego e lo informa dei conseguenti obblighi previsti dall'art. 2, par. 4, lettere a) e b) del Reg.(CE) n. 1227/2000 e dall'art. 2, comma 2, del Decreto legislativo n. 260/2000.

Avverso il provvedimento di diniego, gli interessati possono presentare, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, le proprie controdeduzioni e, persistendo il diniego, possono fare ricorso giurisdizionale al TAR della Puglia.

Entro 30 giorni dalla data di comunicazione di diniego, copia della stessa va inviata all'ufficio territorialmente competente dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi.

A seguito del procedimento del diniego, l'IPA provvede all'accertamento della consistenza della superficie vitata non regolarizzabile intimando al conduttore, in esecuzione di quanto previsto dai Reg. (CE) n. 1493/99 e n. 1227/2000, quanto segue:

1. di procedere all'estirpazione della superficie vitata irregolare;
2. di provvedere al pagamento di un importo pari al 30% del valore di mercato del vino ottenuto dal vigneto abusivo, nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda fino alla data di rigetto della stessa (per il calcolo si prende a riferimento il prezzo medio della tipologia di prodotto commercializzata, rilevato dalle mercuriali della Camera di commercio competente per territorio, con riferimento al periodo di cui sopra); o, in alternativa
3. di avviare alla distillazione un quantitativo di vino equivalente a quello prodotto dalle uve raccolte dalla superficie irregolare, nel medesimo periodo. In caso di oggettiva impossibilità di determinare i precisi volumi di vino da avviare alla distillazione, sulla base della documentazione aziendale, l'Ispettorato può stabilire la quantità avvalendosi, per il calcolo, della resa media per ettaro rilevata dalla dichiarazione di raccolta uve e di produzione vino, oppure in carenza anche di ciò, del dato della resa provinciale media per ettaro rilevata dagli uffici di statistica.

Qualora il conduttore non provveda ad estirpare la superficie vitata irregolare nei termini di cui alla comunicazione ispettorale, giusto quanto previsto all'art. 2, par. 7, del Reg.(CE) n. 1493/99, il conduttore è soggetto fino alla effettiva rimozione delle viti, anche alla sanzione amministrativa di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 260/2000.

L'Ispettorato infatti, decorsi i termini di cui alla suddetta comunicazione, provvede a trasmettere gli atti al competente Ufficio regionale del contenzioso per gli adempimenti relativi all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione del pagamento della sanzione amministrativa e dell'estirpazione del vigneto in causa.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

L'applicazione del presente provvedimento comporterà una variazione quantitativa in entrata a carico

del bilancio regionale, a seguito del versamento delle sanzioni e delle spese amministrative previste per la regolarizzazione dei vigneti.

Le somme versate e riscosse affluiranno nel capitolo di entrata 6153300 del bilancio regionale epigrafato "Somme riscosse in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione"; la definitiva imputazione sarà effettuata con apposito provvedimento, mediante il quale saranno individuati i capitoli di entrata e di spesa.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto di competenza ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del dirigente dell'Ufficio e del dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto e di approvare quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamato, e di fare propria la proposta dell'Assessore all'Agricoltura; (regolarizzazione) per la commercializzazione dei prodotti derivanti dai vigneti non autorizzati entro data del 31 luglio 2002, per le domande presentate dai conduttori viticoli ed assunte al protocollo degli IPA fino alla data del 30 giugno 2002. Tale provvedimento di carattere generale fa salva la definitiva concessione individuale dell'atto di deroga al favorevole completamento dell'iter istruttorio da effettuarsi entro il 31 ottobre 2002;
- di stabilire in Euro 8.000 per ogni ettaro di vigneto da estirpare la fidejussione in favore della Regione Puglia, a titolo di garanzia per l'impegno assunto nei casi di regolarizzazione di cui all'art. 2, par. 3, lett. d) del Reg.(CE) n. 1493/99;
- di consentire l'accoglimento e l'istruttoria delle domande di regolarizzazione presentate, con tutta la relativa documentazione, successivamente al 31 gennaio 2002 e fino alla data del 30 giugno 2002;
- di stabilire che gli importi delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 260/2000, così come modificati dall'art. 64 della legge n. 448/2001, sono così determinati:
 - a) se la regolarizzazione è concessa ai sensi dell'art. 2, par. 3, lett. a) del Reg.(CE) n. 1493/99 si applica la sanzione amministrativa di Euro 258 per ogni ettaro della superficie vitata interessata;
 - b) se la regolarizzazione è concessa ai sensi dell'art. 2, par. 3, lett. e) del Reg.(CE) n. 1493/99 si applica la sanzione amministrativa di Euro 1.033 per ogni ettaro se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo esclusivamente alla produzione di vino da tavola, e di Euro 2.582 per ogni ettaro se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo per la produzione di vini a DOC;
- di stabilire che le somme relative alle sanzioni di cui al presente provvedimento devono essere versate sul c/c postale n. 00287706 intestato a: REGIONE PUGLIA - Servizio Tesoreria gestito dal Banco di Napoli, indicando la causale del versamento "Pagamento sanzione regolarizzazione vigneti";
- di stabilire che le somme introitate, nel rispetto delle norme generali della finanza e della contabilità degli enti pubblici, saranno destinate ad attività di ricerca, di sperimentazione, di riorganizzazione delle imprese del settore e di promozione dei prodotti vitivinicoli di qualità, secondo le disposizioni che saranno adottate con successivi provvedimenti della Giunta regionale;
- di dare atto che gli IPA provvedono all'istruttoria e all'emissione dell'atto di concessione della deroga al divieto di commercializzare vino ottenuto da uve raccolte in superfici piantate irregolarmente, entro il

termine del 31 ottobre 2002, salvo eventuale proroga concessa dall'U.E.;

- di approvare le modifiche della D.G.R. n. 612/2001 esposte in narrativa al fine dell'adeguamento a quanto stabilito dall'art. 64 della legge 28.12.2001, n. 448 che ha modificato l'art. 2 del Decreto Legislativo n. 260/2000;
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF) ed all'AGEA;
- di autorizzare il Settore Agricoltura ad apportare al presente provvedimento, con determinazione dirigenziale, le modifiche e/o le integrazioni necessarie a seguito di verifica della precisa entità dei nuovi impianti viticoli da regolarizzare, di verifiche tecniche da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dei Servizi della Commissione U.E.;
- di incaricare la segreteria della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione nel BURP, ai sensi dell'art. 6, lettera g), della L.R. n. 13/94;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

Allegato A

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE, RIFORMA FONDIARIA, FORESTE,
ACQUACOLTURA, CACCIA E PESCA - Settore Agricoltura

DISPOSIZIONI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI VIGNETI IMPIANTATI SENZA LA PRESCRITTA
AUTORIZZAZIONE E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO
LEGISLATIVO N. 260 DEL 10 AGOSTO 2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI (Deroga
per la commercializzazione delle uve provenienti da vigneti irregolari, ai sensi dell'art. 2, par. 3 del Reg.
(CE) n. 1493/1999 e dell'art. 2 del Reg. (CE) n. 1227/2000)

Sommario

I. Premesse

2. Oggetto della misura di regolarizzazione

3. Casi per i quali è possibile la regolarizzazione

4. Sanzioni per i vigneti impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998

5. Presentazione delle domande

6. Documentazione a corredo delle domande

7. Modalità istruttorie degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura

8. Superfici piantate prima del 1° settembre 1993

9. Superfici piantate dopo il 1° settembre 1998

10. Norme transitorie e generali

11. Allegato (fac-simile determina dirigenziale)

1) Premesse

Il Reg. (CE) n. 1493/99 relativo all'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicolo, all'art. 2, prevede che i vigneti ad uva da vino realizzati anteriormente al 1° settembre 1998, in violazione al

divieto di impianto e reimpianto di viti senza la prescritta autorizzazione di cui al Reg.(CEE) n. 822/87, entrato in vigore il 1° aprile 1987, possono essere regolarizzati.

La concessione della regolarizzazione comporta l'autorizzazione a produrre vino da commercializzare, in deroga al divieto fissato dalla normativa per il prodotto ottenuto dai suddetti vigneti irregolari.

Il presente atto modifica le disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti impiantati senza la prescritta autorizzazione, adottate con DGR n. 612/2001, per adeguarle a quanto stabilito dall'art. 64 della legge 28.12.2001, n. 448 che ha modificato l'art. 2 del Decreto Legislativo n. 260/2000.

2) Oggetto della misura di regolarizzazione

Sono oggetto del provvedimento di regolarizzazione, ai sensi del combinato disposto dal Reg.(CE) n. 1493/99, dal Reg.(CE) n. 1227/00, dal Decreto Legislativo n. 260/2000 e successive modifiche e integrazioni, dal DM 27 luglio 2000, dalla DGR n. 612/01 e dalla DGR n. 1153/01, le superfici vitate piantate senza autorizzazione tra il 1° settembre 1993 e il 31 agosto 1998, la cui produzione poteva essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi dell'art. 6, par. 3, o dell'art. 7, par. 4, del Reg. (CEE) n. 822/87, entrato in vigore il 1° aprile 1987.

Sono oggetto di istruttoria tutte le domande presentate fino alla data del 15 giugno 2002.

Il vino ottenuto da vigneti, di superficie inferiore a 10 are, impiantati per il consumo familiare non è soggetto all'obbligo della distillazione e, quindi tali vigneti sono esentati dalla regolarizzazione a condizione che il prodotto non sia mai stato commercializzato.

Per i vigneti impiantati dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1993 non si applicano le sanzioni e gli stessi vigneti devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati, previo pagamento delle spese amministrative per l'iscrizione all'inventario viticolo.

I richiedenti che presentano le domande di regolarizzazione mediante l'assegnazione dei "diritti virtuali" pari all'1,2% della superficie vitata regionale (art. 2, par. 3, lett. c) del Reg.(CE) n. 1493/99) oppure mediante assegnazione dei diritti della riserva regionale (art. 2, par. 3, lett. b) potranno regolarizzare i propri vigneti qualora siano in possesso dei requisiti e nel rispetto dei criteri adottati dalla Giunta regionale. In alternativa i predetti richiedenti potranno regolarizzare i propri vigneti secondo le altre modalità attualmente consentite.

Il termine per acquisire i diritti di reimpianto al fine di regolarizzare nuovi impianti abusivi di cui all'art. 2, par. 3, lett. b) del Reg.(CE) n. 1493/99 è fissato al 31/03/2002.

Ai fini della definizione dei procedimenti di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge 4 novembre 1987 n. 460 che, relativamente all'esecuzione della misura dell'estirpazione, risultano attualmente sospesi ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2057 del 30/12/99, i produttori interessati potranno presentare domanda di regolarizzazione ai sensi dell'art. 64 della legge n. 448 del 29/12/2001, che ha modificato l'art. 2 del Decreto Legislativo n. 260/2000, secondo le procedure indicate nel presente provvedimento, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria eventualmente già versata a seguito di ordinanze-ingiunzioni emesse dagli uffici regionali del contenzioso.

Il provvedimento di regolarizzazione e dell'autorizzazione in deroga alla commercializzazione della produzione ottenuta dai vigneti irregolari è rilasciato dal dirigente responsabile dell'ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, secondo l'allegato fac-simile".

3) Casi per i quali è possibile la regolarizzazione

Caso a) - Articolo 2, par. 3, lettera a) Req.(CE) n. 1493/99.

Reimpianto di vigneto effettuato senza aver notificato l'estirpazione di un preesistente vigneto aziendale

e senza aver acquisito la prescritta autorizzazione.

Per ottenere la regolarizzazione il richiedente dovrà produrre idonea documentazione atta a provare che sulla medesima superficie in cui è impiantato il vigneto da regolarizzare o su altra superficie aziendale era presente un vigneto di superficie equivalente o superiore, poi estirpato senza aver percepito un premio all'estirpazione.

Qualora la preesistenza di tale vigneto non possa essere documentata il vigneto da regolarizzare ricade nei successivi casi.

Caso b) - Articolo 2, par. 3, lettera b) Reg.(CE) n. 1493/99.

Nuovo vigneto effettuato senza la prescritta autorizzazione.

Per ottenere la regolarizzazione il richiedente dovrà possedere o acquistare da terzi diritti di reimpianto, validi al momento della presentazione della domanda, per una superficie pari al 150% della superficie del vigneto interessato alla regolarizzazione.

Qualora la quota dei diritti di reimpianto di cui al successivo Caso c) non dovesse essere sufficiente, per la regolarizzazione di nuovi impianti residui potrà essere valutata la possibilità di assegnare una quota dei diritti d'impianto prelevati dalla riserva.

In tale eventualità:

1) il corrispettivo da versare all'Amministrazione regionale per la concessione di tali diritti è fissato in Euro 3.873, prendendo a base per la sua determinazione l'importo della sanzione minima per la regolarizzazione di vigneti idonei alla produzione di vini a DOC (Euro 2.582) maggiorata del 50% (pari a Euro 1.291), così come disposto dall'art. 2, par. 6, lett. a) del Reg.(CE) n. 1493/99. Detto importo è valido esclusivamente per la regolarizzazione e non anche per la concessione di diritti di cui all'art. 5, par. 3, lett. b) del Reg.(CE) n. 1493/99, per i quali la Giunta regionale si riserva la decisione con successivo provvedimento;

2) per l'assegnazione dei diritti virtuali e dei diritti prelevati dalla riserva si darà la priorità alle domande di regolarizzazione di minore superficie e a parità di condizioni, in base alla data di presentazione della domanda;

3) I diritti saranno ripartiti tra le provincie pugliesi sulla base della superficie vitata esistente. Eventuali diritti non utilizzati da alcune provincie potranno essere riassegnati alle altre provincie che eventualmente ne avessero necessità.

Caso c) - Articolo 2, par. 3, lettera c) Reg.(CE) n. 1493/99.

Nuovo vigneto effettuato senza la prescritta autorizzazione.

Per la regolarizzazione dei vigneti di cui all'art. 2, lett. c) del Reg. (CE) n. 1493/99 sono utilizzati n. 1.332 ettari, pari all'1,2% della superficie vitata regionale in essere al 31/8/1999.

Per la loro assegnazione sarà data priorità alle domande di regolarizzazione di minore superficie, e a parità di condizioni, in base alla data di presentazione della domanda.

Con atto dirigenziale del Settore agricoltura i suddetti diritti saranno ripartiti tra le provincie pugliesi sulla base della superficie vitata esistente. Eventuali diritti non utilizzati da alcune provincie potranno essere riassegnati alle altre provincie che eventualmente ne avessero necessità.

Caso d) - Articolo 2, par. 3, lettera d) Req.(CE) n. 1493/99.

Nuovo vigneto effettuato senza la prescritta autorizzazione.

Per ottenere la regolarizzazione il richiedente dovrà impegnarsi per sé e per gli aventi causa, a

procedere, entro il 31 luglio 2004, all'estirpazione di un vigneto regolare, presente nella dichiarazione delle superfici vitate, di superficie equivalente a quella da regolarizzare.

Al riguardo il produttore è tenuto a presentare una garanzia fidejussoria intestata alla Regione Puglia per un importo pari a Euro 8.000 per ogni ettaro di vigneto da estirpare, a titolo di cauzione per l'impegno assunto, con scadenza al 31 dicembre 2004.

4) Sanzioni per i vigneti impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998

- Se la regolarizzazione viene concessa in applicazione del caso a) del precedente punto 3), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 258 per ogni ettaro della superficie interessata, fissata dall'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 260/2000, così come modificato dall'art. 64 della legge 448/2001.

- Se la regolarizzazione è concessa ai sensi dell'art. 2, par. 3, lett. b) del Reg.(CE) n. 1493/99, mediante assegnazione di diritti dalla riserva, il produttore è obbligato a versare all'Amministrazione regionale l'importo di Euro 3.873 per ogni ettaro della superficie vitata interessata. Tale corrispettivo è determinato sulla base dell'importo della sanzione minima per la regolarizzazione di vigneti idonei alla produzione di vini a DOC (Euro 2.582) maggiorata del 50% (pari a Euro 1.291), così come disposto dall'art. 2, par. 6, lett. a) del Reg.(CE) n. 1493/99.

- Se la regolarizzazione viene concessa in applicazione del caso c) del precedente punto 3), sarà applicata la sanzione prevista dal succitato decreto legislativo, consistente nel pagamento di Euro 1.033 per ettaro se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola e di Euro 2.582 per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo per la produzione di vini a DOC.

Qualora la regolarizzazione venga ottenuta in applicazione della lettera b) del precedente punto 3) la sanzione consiste nell'acquisto del diritto di reimpianto nella misura pari al 150% della superficie interessata o nel pagamento del prezzo fissato dalla Regione per la concessione dei diritti prelevati dalla riserva.

Qualora la regolarizzazione venga richiesta in applicazione della lettera d) del precedente punto 3) la sanzione consiste solamente nell'estirpazione di una superficie di vigneto regolare equivalente a quella irregolare.

Gli importi delle suddette le sanzioni devono essere versati sul c/c postale n. 00287706 intestato a: REGIONE PUGLIA - Servizio Tesoreria gestito dal Banco di Napoli, indicando la causale del versamento "Pagamento sanzione regolarizzazione vigneti".

5) Presentazione delle domande

In deroga al termine del 31 gennaio 2002 fissato dalla Delibera della Giunta regionale n. 1796/2001 potranno essere accolte ed istruite le domande di regolarizzazione, in bollo, compilate secondo lo schema allegato alla DGR n. 612/01, corredate dalla documentazione di seguito indicata, con firma autenticata a norma dell'art. 3, comma 11 della Legge n. 127/97, pervenute agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio entro il 15 giugno 2002, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I produttori che hanno già presentato domanda di regolarizzazione, ai sensi delle deliberazioni n. 1006/2000, n. 612/2001 e 1153/2001, possono entro il suddetto termine del 15 giugno 2002 ripresentare domanda per esprimere la scelta definitiva di regolarizzazione di cui intendono avvalersi allegando la documentazione mancante, elencata al successivo punto 6).

I produttori interessati da un procedimento pendente di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 della

Legge n. 460/87, al fine della sua definizione, devono presentare domanda di regolarizzazione e relativa documentazione con le modalità previste dal presente provvedimento; ovvero, in relazione al periodo nel quale è stata commessa l'infrazione, devono versare l'importo della spesa amministrativa per l'iscrizione all'inventario viticolo con le modalità previste al successivo punto 8).

6) Documentazione a corredo delle domande

Di seguito si elenca, per ciascuna modalità di regolarizzazione, la documentazione che ciascun conduttore è tenuto ad allegare alla domanda di cui al precedente punto.

A) Per tutte le domande presentate:

1. copia della dichiarazione delle superfici vitate (modello Agea o, qualora la dichiarazione non fosse ancora stampata nel predetto modello, copia della stampa in bianco prodotto dallo sportello Agea);
2. estratto di mappa o documentazione tecnica presentata agli uffici catastali o stampa tecnica relativa al riscontro sul GIS, con evidenziata la superficie oggetto della richiesta di regolarizzazione;
3. certificato catastale della superficie oggetto di regolarizzazione.

B) Nel caso in cui il conduttore intenda avvalersi dell'art. 2, par. 3, lett. a) del Reg.(CE) n. 1493/99 (realizzazione di un "reimpianto non autorizzato"), è tenuto a presentare, inoltre, la seguente documentazione:

1. la prova documentale che l'azienda è stata interessata da una estirpazione di viti per uva da vino, per una superficie almeno pari a quella da regolarizzare. A titolo esemplificativo la prova relativa all'esistenza del vigneto oggetto di estirpazione non notificata, che il conduttore è tenuto a presentare, può essere quella indicata nell'allegato alla DGR n. 1153/2001. Qualora il conduttore non sia in grado di esibire tale prova documentale si applicano le disposizioni previste per i "nuovi impianti non autorizzati", riportate di seguito;
2. la dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/00, con la quale il conduttore dichiara l'avvenuta estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione, che per la superficie in questione non è mai stato percepito alcun premio all'estirpazione delle viti, ai sensi della specifica normativa comunitaria e che l'estirpazione di detta superficie non ha generato alcun diritto di reimpianto; Euro 90,30), eseguito secondo le modalità di cui ai precedenti punti 4) e 5).

C) Nel caso in cui il conduttore abbia realizzato nel periodo di riferimento, un "nuovo impianto non autorizzato", è tenuto a presentare oltre a quanto previsto al precedente punto A), la seguente documentazione, in funzione della modalità di regolarizzazione prescelta:

1. modalità di cui all'art. 2, par. 3, lett. b) del Reg.(CE) n. 1493/99
 - a) copia del diritto di reimpianto posseduto o acquisito da terzi con attestazione di validità residua dello stesso (superficie e scadenza).
Il diritto deve essere pari ad almeno il 150% della superficie oggetto della richiesta di regolarizzazione.
 - b) la documentazione dell'avvenuto versamento pari all'importo corrispondente a quanto indicato nel precedente punto 4) nel caso di concessione di diritti prelevati dalla riserva.
2. modalità di cui all'art. 2, par. 3, lett. c) del Reg.(CE) n. 1493/99
 - a) la dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/00, che in relazione ai vitigni coltivati la superficie è idonea alla produzione di vini a DOC oppure esclusivamente di vini da tavola (compresi quindi gli IGT);
 - b) la documentazione dell'avvenuto versamento pari all'importo corrispondente a quanto indicato nel precedente punto 4).
3. modalità di cui all'art. 2, par. 3, lett. d) del Reg.(CE) n. 1493/99
 - a) la dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/00, con il quale il conduttore si impegna, per sé e per gli aventi causa, ad effettuare l'estirpazione delle viti di una regolare superficie equivalente a quella da

regolarizzare, presente nella dichiarazione delle superfici vitate, entro il 31 luglio 2004;
b) la garanzia fidejussoria intestata alla Regione Puglia per un importo pari a Euro 8.000 per ogni ettaro di vigneto da estirpare, a titolo di cauzione per l'impegno assunto, con scadenza al 31 dicembre 2004.

7) Modalità istruttorie degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura

Sulla scorta delle comunicazioni dei richiedenti, gli Ispettorati competenti per territorio, provvedono ad istruire le domande di deroga secondo le seguenti modalità.

A) Nel caso di un "reimpianto non autorizzato" (art. 2, par. 3, lett. a) del Reg.(CE) n. 1493/99) l'ufficio verifica che:

1. il vigneto oggetto di regolarizzazione risulti nella dichiarazione delle superfici vitate o nella stampa in bianco (oppure nella banca dati informatizzata fornita dall'Agea);
2. la prova documentale, esibita dal richiedente, sia attendibile e riguardi una superficie almeno pari a quella da regolarizzare;
3. il versamento dell'importo sia stato effettuato secondo le modalità stabilite e la cifra sia pari a Euro 258 per ogni ettaro di superficie vitata oggetto di regolarizzazione.

B) Nel caso di un "nuovo impianto non autorizzato" l'ufficio verifica che:

1. il vigneto oggetto di regolarizzazione risulti nella dichiarazione delle superfici vitate o nella stampa in bianco (oppure nella banca dati informatizzata fornita dall'Agea);
2. qualora il richiedente si sia avvalso della facoltà prevista all'art. 2, par. 3, lett. b) del Reg.(CE) n. 1493/99 che:
 - a) la superficie del diritto sia realmente disponibile e l'atto sia ancora valido;
 - b) la superficie sia almeno pari al 150% della superficie oggetto della richiesta di regolarizzazione,
 - c) il versamento dell'importo sia stato effettuato secondo le modalità stabilite e la cifra sia pari a quella prevista al precedente punto 4) del presente allegato, nel caso di concessione di diritti prelevati dalla riserva.
3. qualora il richiedente si sia avvalso della facoltà prevista all'art. 2, par. 3, lett. c) del Reg.(CE) n. 1493/99, che:
 - a) i vitigni, sulla base di quanto dichiarato dal conduttore, siano idonei,
 - esclusivamente per la produzione di vini da tavola (compresi quindi gli IGT), oppure
 - per la produzione di vini di qualità a DOC;
 - b) il versamento dell'importo sia stato effettuato secondo le modalità stabilite e la cifra sia pari a quella prevista al precedente punto 4) del presente allegato;
4. qualora il richiedente si sia avvalso della facoltà prevista all'art. 2, par. 3, lett. d) del Reg.(CE) n. 1493/99, che:
 - a) la dichiarazione contenga tutti gli elementi previsti al precedente punto 6) del presente allegato;
 - b) la garanzia fidejussoria sia conforme e siano indicati i riferimenti catastali e le superfici rispettivamente del vigneto da regolarizzare e di quello da estirpare.

Nel caso in cui l'ispettorato competente nell'istruire la domanda accerti carenze o imprecisioni nella documentazione trasmessa, può chiedere chiarimenti od integrazioni, oppure può rettificare d'ufficio la superficie da ammettere alla regolarizzazione, comunicando l'eventuale integrazione dell'importo della sanzione da versare, fissando il termine ultimo per il versamento.

Conclusa l'istruttoria con un parere favorevole, il Dirigente responsabile dell'ispettorato rilascia all'interessato il provvedimento di concessione della deroga, di cui all'art. 2, par. 3 del Reg.(CE) n. 1493/99, utilizzando l'apposito fac-simile allegato.

Qualora la deroga di cui sopra non sia concessa (anche a causa dell'invio di documentazione

incompleta o non idonea), il Dirigente responsabile dell'ispettorato comunica all'interessato i motivi del diniego e lo informa dei conseguenti obblighi previsti dall'art. 2, par. 4, lettere a) e b) dei Reg.(CE) n. 1227/2000 e dall'art. 2, comma 2, del Decreto legislativo n.260/2000.

Avverso il provvedimento di diniego, gli interessati possono presentare, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, le proprie controdeduzioni e, persistendo il diniego, possono fare ricorso giurisdizionale al TAR della Puglia.

Entro 30 giorni dalla data di comunicazione di diniego, copia della stessa va inviata all'ufficio territorialmente competente dell'ispettorato Centrale Repressione Frodi.

A seguito del procedimento del diniego, l'IPA provvede all'accertamento della consistenza della superficie vitata non regolarizzabile intimando al conduttore, in esecuzione di quanto previsto dai Reg. (CE) n. 1493/99 e n. 1227/2000, quanto segue:

1. di procedere all'estirpazione della superficie vitata irregolare;
2. di provvedere al pagamento di un importo pari al 30% del valore di mercato del vino ottenuto dal vigneto abusivo, nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda fino alla data di rigetto della stessa (per il calcolo si prende a riferimento il prezzo medio della tipologia di prodotto commercializzata, rilevato dai mercati della Camera di commercio competente per territorio, con riferimento al periodo di cui sopra); o, in alternativa
3. di avviare alla distillazione un quantitativo di vino equivalente a quello prodotto dalle uve raccolte dalla superficie irregolare, nel medesimo periodo. In caso di oggettiva impossibilità di determinare i precisi volumi di vino da avviare alla distillazione, sulla base della documentazione aziendale, l'ispettorato può stabilire la quantità avvalendosi, per il calcolo, della resa media per ettaro rilevata dalla dichiarazione di raccolta uve e di produzione vino, oppure in carenza anche di ciò, del dato della resa provinciale media per ettaro rilevata dagli uffici di statistica.

Qualora il conduttore non provveda ad estirpare la superficie vitata irregolare nei termini di cui alla comunicazione ispettorale, giusto quanto previsto all'art. 2, par. 7, del Reg.(CE) n. 1493/99, il conduttore è soggetto fino alla effettiva rimozione delle viti, anche alla sanzione amministrativa di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 260/2000.

L'ispettorato infatti, decorsi i termini di cui alla suddetta comunicazione, provvede a trasmettere gli atti al competente Ufficio regionale dei contenziosi per gli adempimenti relativi all'emissione dell'ordinanza ingiunzione del pagamento della sanzione amministrativa e dell'estirpazione del vigneto in causa.

8) Superfici piantate prima del 1° settembre 1993

Ai sensi e per gli effetti del comma 3.bis del Decreto Legislativo n. 260/2000, come modificato dall'art. 64 della legge 448/2001, per i vigneti impiantati anteriormente al 10 settembre 1993 non si applicano le sanzioni di cui al precedente punto 4) e gli stessi vigneti devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.

I suddetti vigneti sono soggetti al pagamento dell'importo di E 100 per ettaro, a titolo di spesa amministrativa per l'iscrizione all'inventario viticolo di cui al Reg. CE n. 1493/99.

Gli importi della predetta spesa amministrativa devono essere versati sul c/c postale n. 00287706 intestato a: REGIONE PUGLIA - Servizio tesoreria gestito dal Banco di Napoli, indicando la seguente causale di versamento: "Pagamento spesa amministrativa per l'iscrizione all'inventario viticolo".

Per l'accertamento del versamento dovuto si procede nel seguente modo:

- i produttori che hanno già presentato la domanda di regolarizzazione devono inviare al competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura la ricevuta del versamento, al fine di poter ricevere dallo stesso Ispettorato l'attestazione di regolarizzazione dei vigneti indicati nella domanda. Per i conduttori che non

effettuano tale versamento l'IPA intima il pagamento di quanto dovuto fissandone un termine;
- qualora per i vigneti impiantati senza autorizzazione, nel periodo 1° aprile 1987 - 31 agosto 1993, non sia stata presentata domanda di regolarizzazione, gli ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, o altra struttura competente per l'istruttoria di qualsiasi istanza concernente il settore vitivinicolo (iscrizione albi DOC e IGT, diritti di impianto, magazzinaggio, etc.) chiedono l'esibizione della copia della ricevuta di versamento e in sua assenza, intimano al produttore il versamento di quanto dovuto, prima di procedere alla concessione e/o autorizzazione richiesta.

9) Superfici piantate dopo il 1° settembre 1998

Al conduttore che viola le disposizioni di cui all'art. 2, par. 7 del Reg.(CE) n. 1493/99, e successive modifiche ed integrazioni, sono applicate le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 4 del decreto legislativo n. 260/2000.

10) Norme transitorie e generali

In merito al 50% dei diritti di reimpianto eccedenti la superficie da regolarizzare, acquisiti dal conduttore ai sensi dell'art. 2, par. 3, lett. b) dei Reg.(CE) n. 1493/99, il trasferimento alla riserva regionale, giusto quanto previsto dal par. 6, lett. b) del medesimo articolo, avverrà secondo le modalità stabilite dal provvedimento regionale che disciplinerà la gestione della predetta riserva, già istituita con DGR n. 1934 del 28/12/2000.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni recate dalle deliberazioni n. 612/01 e n. 1153/01, nonché dalla normativa di settore comunitaria e nazionale.

Gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura sono tenuti a comunicare all'Assessorato all'agricoltura - Settore Agricoltura, entro il 30 settembre 2002, le informazioni di cui all'art. 2, par. 7 del Reg. (CE) n. 1227/2000, utilizzando la tabella "allegato 1." al medesimo regolamento.

Gli uffici Regionali dei Contenzioso, ai sensi del DM 27 luglio 2000 n. 32921 inviano al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, entro 30 giorni dalla data di notifica all'interessato, copia dell'ordinanza-ingiunzione dell'applicazione delle sanzioni connesse alla mancata regolarizzazione.

Regione Puglia

ASSESSORATO AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE, RIFORMA FONDIARIA, FORESTE,
ACQUACOLTURA, CACCIA E PESCA

ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DI

Prot. n. Data

Pos. n.

REGOLARIZZAZIONE DEI VIGNETI IMPIANTATI SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE

(Concessione della deroga per la produzione di vino da commercializzare proveniente da uve prodotte da vigneti irregolari, ai sensi dell'art. 2, par. 3 dei Reg. (CE) n. 1493/1999, dell'art. 2 di Reg. (CE) n. 1227/2000 e del Decreto Legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto il Reg. CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il Reg. CE n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce le modalità di

applicazione dei Reg. (CE) n. 1493/99;

Visto il DM 27 luglio 2000 con il quale sono state emanate le norme di attuazione dei regolamenti CE n. 1493/99 e n. 1227/2000;

Visto il Decreto Legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 e successive modificazioni, con il quale sono state emanate le disposizioni sanzionatorie del Reg. CE n. 1493/99 relative all'OCM del settore vitivinicolo;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 1006 del 4 agosto 2000 concernente "Adempimenti per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1493/99 e n. 1227/2000 relativi all'organizzazione comune dei mercati del settore vitivinicolo";

Vista la D.G.R. n. 612 del 29 maggio 2001 relativa alle Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti impiantati senza la prescritta autorizzazione e per l'applicazione delle sanzioni in materia di potenziale vitivinicolo (Ai sensi dei Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 e del D. Lgs n. 260 del 10 agosto 2000);

Visto l'art. 64 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che ha modificato l'art. 2 del D. Lgs n. 260 del 10 agosto 2000;

Viste le D.G.R. n. 1153 del 31/08/2001 e n. 1796 dell'11/12/2001 concernenti "Proroga del termine di presentazione delle domande per la regolarizzazione dei vigneti";

Vista la D.G.R. n..... del concernente " Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti impiantati senza la prescritta autorizzazione e per l'applicazione delle sanzioni in materia di potenziale vitivinicolo. Adeguamento a quanto stabilito dall'art. 64 della legge 28.12.2001, n. 448 che ha modificato l'art. 2 del Decreto Legislativo n. 260/2000";